CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

PREMESSA

Asp Opus Civium è un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) che ha tra le sue finalità statutarie l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-educativi.

Asp ha come Soci i Comuni di Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Bagnolo in Piano e l'Unione Terra di Mezzo.

Tra i diversi servizi, l'Azienda gestisce con proprio personale dipendente una Casa Residenza per Anziani, Centri Diurni (uno a Cadelbosco di Sopra e uno a Bagnolo in Piano e uno a Castelnovo di Sotto).

La sede amministrativa dell'Azienda è a Castelnovo di Sotto.

ART. 1 – OGGETTO

Il contratto ha per oggetto il servizio di controllo e di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e la redazione del registro di manutenzioni elettriche, per i seguenti immobili:

- Casa Residenza per Anziani – Via Conciliazione, 10 - Castelnovo di Sotto;
- Centro Diurno per Anziani di Castelnovo di Sotto – Via Fosse Ardeatine, 1 - Castelnovo di Sotto;
- Centro Diurno per Anziani di Cadelbosco di Sopra – Via Cavazzoni, 6 - Cadelbosco di Sopra;
- Centro Diurno per Anziani di Bagnolo in Piano – Via Marconi, 14 – Bagnolo in Piano;
- Sede amministrativa (compresi i locali cucina) – Via Gramsci, 2 – Castelnovo di Sotto

ART. 2 – ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto il controllo periodico, la produzione dei registri di manutenzione e gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli immobili indicati nell'articolo 1.

Si considera "impianto elettrico" l'insieme dei componenti costituenti l'impianto elettrico a valle della/e fornitura/e di energia dell'immobile.

In particolare, la manutenzione va intesa come manutenzione di quadri elettrici, in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione, con eventuale riparazione e/o sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti, quali placche, frutti e organi elettrici, spie, relè, fusibili, rilevatori di presenza, lampade di qualsiasi tipo, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze auto-alimentate, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore al preesistente.

Va inoltre garantita la reperibilità per interventi d'urgenza, secondo quanto previsto al successivo Art. 3 lettera c).

Nei successivi articoli verranno declinate le attività richieste, specificando che:

- la finalità è il mantenere in efficienza e funzionalità gli impianti elettrici e garantire l'utilizzo degli stessi in piena sicurezza agli utilizzatori;
- per manutenzione ordinaria si intende ogni intervento atto a sostituire parti o componenti usurati, diffettosi o guasti, comunque necessari per ripristinare la funzionalità dell'impianto elettrico e renderlo atto all'uso (sostituzione di interrutori, differenziali, fusibili, quadri, interruttori, prese a spina, pulsanti ecc.)

ART. 3 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Nell'ambito del contratto si distinguono le seguenti tipologie di intervento:

a) **Intervento programmato:** conseguente ai controlli periodici di cui all'art. 4, oppure individuato preventivamente da Asp e con tempistica concordata tra aggiudicatario e Asp.

b) **Intervento urgente**: da effettuarsi entro massimo 24 ore dalla comunicazione. Si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili e non rimandabili per evitare che il danno conseguente a un loro differimento superi i costo dell'intervento. L'aggiudicatario è obbligato all'esecuzione degli interventi urgenti e imprevedibili e comunque giudicati tali a insindacabile giudizio di Asp.

c) **Intervento immediato**: l'aggiudicatario dovrà attivarsi per l'esecuzione di interventi di pronto intervento, che per motivi di pubblica utilità dovranno aver luogo anche in pronta disponibilità, qualora pregiudichino il servizio all'utenza e/o procurino danni permanenti all'impianto. Lo scopo principale dell'intervento immediato è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione di problematiche, il cui perdurare possa compromettere la sicurezza di persone o cose. Pertanto, è essenziale che l'aggiudicatario si organizzi per garantire una reperibilità e pronta disponibilità per l'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree interessate. A tal proposito l'affidatario comunicherà un numero telefonico da utilizzare per le comunicazioni in reperibilità.

ART. 4 – CONTROLLI PERIODICI: ATTIVITA' E TEMPISTICHE

L'aggiudicatario si impegna a svolgere le seguenti attività:

CADENZA SEMESTRALE: Controllo semestrale degli impianti elettrici (il primo da effettuarsi entro il 15 giugno 2026, con obbligo di programmazione dei successivi interventi di controllo in modo che non decorrano più di 6 mesi dai vari controlli) di quanto segue:

Casa Residenza per Anziani e Uffici Amministrativi (compreso locale cucina):

- controllo luci emergenza presenti nei suddetti immobili;
- controllo sistema di chiamata dalle camere: prove e verifiche di funzionamento;

Centri Diurni di Cadelbosco di Sopra, di Castelnovo di Sotto e di Bagnolo in Piano:

- controllo luci di emergenza presenti nei suddetti immobili;

CADENZA ANNUALE

Per tutti gli immobili di cui all'articolo 1, oltre a quanto previsto nel controllo con cadenza semestrale, effettuazione di:

- Esame a vista e controllo dispositivi differenziali dei quadri elettrici presenti;
- Prese e spine: controllo integrità e efficienza alimentazione;
- Corpi illuminanti: controllo a vista

Per ogni tipologia di controllo effettuata va redatta apposita relazione, come descritto all'art. 6.

In caso di anomalie riscontrate da parte dell'aggiudicatario, lo stesso dovrà prontamente avvisare Asp ed attivarsi per gli interventi di manutenzione ordinaria, secondo quanto dettagliato nel successivo articolo.

ART. 5 – ATTIVITA' MANUTENZIONE CONSEGUENTE AI CONTROLLI PROGRAMMATI

Terminati i controlli di cui ai punti precedenti, in caso di non funzionamento/malfunzionamento di dispositivi, o di valutazione di necessità di interventi manutentivi ordinari, la ditta aggiudicataria è tenuta, entro 60 giorni dall'esecuzione del controllo e dalla concomitante rilevazione nel registro di cui all'art. 6, a procedere agli interventi manutentivi necessari, quali a titolo esemplificativo: sostituzione lampade emergenza a led autoalimentate, prese, corpi illuminanti, altre tipologie di lampade ecc.

ART. 6 – CENSIMENTO DISPOSITIVI E REGISTRO MANUTENZIONE ELETTRICHE

a) Censimento luci emergenza, quadri elettrici con sigla identificativa

All'inizio dell'appalto, l'aggiudicatario procederà, per tutti gli immobili a verificare l'avvenuto censimento delle luci di emergenza esistenti e dei quadri elettrici presenti, ognuno contrassegnato con apposita sigla identificativa., procedendo ad integrare l'elenco disponibile e a tenerlo aggiornato.

b) Relazioni periodiche e registro manutenzioni elettriche

L'aggiudicatario dovrà procedere:

successivamente a ogni controllo, sia esso semestrale o annuale: redazione di una **relazione periodica di**

controllo per singola struttura e singolo presidio. Nella relazione devono essere riportati tutti i dispositivi oggetto del controllo, ciascuno con il proprio codice identificativo e, per ognuno, va riportato l'esito del controllo.

redazione registro di manutenzioni elettriche periodiche: per tutti i controlli di cui all'art. 4, va prodotto un registro per singola struttura, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 81/2008, norma CEI 64.8 parte 6, linee guida CEI 0-10: il registro è alimentato dalle relazioni periodiche di tutti i controlli effettuati.

ART. 7 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio affidato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza.

Nell'esecuzione delle attività è a carico dell'aggiudicatario rispettare scrupolosamente, oltre al presente Capitolato d'oneri, tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, ecc.), che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente capitolato, per quanto applicabili.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, impiegando i migliori materiali presenti sul mercato e i pezzi di ricambio.

Tutte le componenti installate dovranno rispondere alle vigenti normative in materia, dovranno essere garantite ai sensi delle normative vigenti, dovranno essere idonee alla funzione da svolgere e dovranno tenere conto della tipologia dell'impianto.

L'impresa esecutrice dovrà rilasciare, alla conclusione di ogni singolo intervento, nei casi e nei modi previsti dalla normativa (D.M. 37/2008 e s.m.i), apposita dichiarazione di conformità dell'impianto, o altra dichiarazione/certificazione prevista dalle norme.

Resta stabilito che ogni responsabilità relativa agli interventi realizzati dall'aggiudicatario ricadrà sul medesimo.

L'aggiudicatario è inoltre sempre tenuto a dare comunicazione verbale e scritta al Direttore di Asp di eventuali anomalie riscontrate su componenti e impianti (anche per parti non direttamente interessate agli interventi che sta eseguendo) e che possano, a suo giudizio, pregiudicare il funzionamento o costituire pericolo.

ART. 8 - MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE

I materiali e le apparecchiature che l'aggiudicatario impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.

Le attrezzature e i materiali, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni.

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti.

Tutti i prodotti chimici che saranno impiegati dall'aggiudicatario dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi e a cose. Qualora richiesto dalla legge, i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità e il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte.

ART 9 – DURATA

La durata del contratto è dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione presumibilmente l'01/01/2026 per tre anni (31/12/2028).

ART. 10 - IMPORTI CONTRATTUALE PRESUNTO

L'importo contrattuale presunto dell'appalto è il seguente:

Importo annuo presunto	*€ 8.800,00*
Importo presunto per la durata triennale (escluso oneri di sicurezza e iva di legge)	*€ 26.400,00*
Opzione aumento delle prestazioni (30%), di cui all'art. 14 lettera a), compresa revisione prezzi	*€ 7.920,00*
Importo proroga tecnica 4 mesi, comprese opzioni aumento delle prestazioni	*€ 3.813,33*
Totale valore massimo stimato dell'appalto, compresi opzioni aumento prestazioni e proroga, esclusa Iva e oneri sicurezza	*€ 38.133,33*

Il valore dell'appalto soprariportato è un valore presunto e non vincolante, stimato sulla base dello storico degli anni precedenti.

In particolare **l'importo annuale** presunto dell'appalto è composto da:

a) **<u>un importo di € 3.800,00 (dedotto lo sconto di gara), quale importo a corpo onnicomprensivo</u>** della reperibilità di cui all'art. 3 lettera c), dello svolgimento dei controlli periodici di cui al precedente articolo 4, della redazione delle relazioni di controllo e registri di cui all'articolo 6;

b) Per ulteriori interventi manutentivi non ricompresi negli interventi di cui al punto a) verrà utilizzato l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna – , Annualità 2025 approvato con delibera di Giunta Regionale n 2342 del 23/12/2024 (Parte D – Impianti elettrici e M0 per la manodopera) applicando la percentuale di ribasso offerta. In subordine, in caso di indisponibilità del prezzo del/i materiale/i, si prenderanno a riferimento i prezzi di listino dei produttori, scontati del 15%, oltre al ribasso percentuale offerto in sede di gara. Gli interventi verranno contabilizzati a misura. Si precisa che per i costi di manodopera, il tempo di intervento da contabilizzarsi negli interventi di manutenzione ordinaria deve essere netto, cioè: senza conteggiare i tempi necessari per i trasferimenti dal/al cantiere e nemmeno i tempi per l'acquisto dei materiali.

Per gli interventi manutentivi di cui al punto b) contabilizzati a misura, si stima un importo presunto di € 5.000,00 annui, sulla base dello storico.

ART. 11 – REVISIONE DEI PREZZI

A partire dal secondo anno di gestione del servizio è consentita la revisione annuale dei prezzi in aumento o in diminuzione.

La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determino una variazione al costo del servizio in aumento o diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo del contratto e si applica nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizza l'indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività (NIC)

Non saranno concessi aumenti retroattivi.

12. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Sono ammesse le modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 120 del Codice:

a) Aumento o diminuzione delle prestazioni

Aumento fino a concorrenza del 30%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, a seguito di aumento delle sedi, di aumento del numero di interventi manutentivi extra e in base alle effettive esigenze, e/o per intervenute ragioni organizzative, a condizione che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto. Rientra in tale percentuale la revisione dei prezzi di cui all'art. 13.

È altresì possibile una diminuzione delle prestazioni previste secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.

b) Proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente sino a 4 mesi. In tal caso, il contraente e tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 13 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Asp riconosce:

l'importo annuo a corpo di € 3.800,00 (dedotto lo sconto di gara) che ricomprende la reperibilità di cui all'art. 3 lettera c), lo svolgimento dei controlli periodici di cui all' articolo 4 e la redazione delle relazioni di controllo e registri di cui all'articolo 6.

per gli ulteriori interventi a misura: si applicheranno alle quantità fornite i prezzi, secondo quanto previsto all'art. 10 lettera b) applicando il ribasso offerto.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di regolari fatture.

In base all'art. 1 commi 209 – 2014 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, dal 31 marzo 2015 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in **forma elettronica**. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013.

La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B "Regole Tecniche" del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà obbligatoriamente riportare oltre al CIG, il Codice Univoco Ufficio: UFNAOW

In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, Asp non potrà procedere al pagamento della fattura stessa.

In base all'art. 17 ter DPR 633/1972 introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), cd. "split payment" l'aggiudicatario emetterà fattura con imponibile e IVA. Asp corrisponderà all'aggiudicatario l'imponibile esposto in fattura, e verserà l'importo dell'IVA direttamente all'Erario. La fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere la dicitura "Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972".

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare l'aggiudicatario:

- si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa alla presente fornitura/servizio uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- si impegna a comunicare alla scrivente Azienda per iscritto e nei termini previsti gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- si impegna a comunicare altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 15 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO IN MATERIA DI PERSONALE E SICUREZZA

L'aggiudicatario garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà osservare, per tutta la durata del servizio, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci impiegati nel servizio, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale, di sicurezza e di igiene del lavoro.

L'aggiudicatario dovrà altresì applicare nei confronti dei dipendenti e, se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci impiegati nell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, nonché un trattamento economico complessivamente non

inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali, in quanto applicabili.

L'aggiudicatario dovrà ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. affinché il personale che eseguirà il servizio in oggetto, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività che dovrà essere svolta, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. L'impresa dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività e/o operazioni di lavoro oggetto dei servizi di cui al presente contratto.

Prima dell'inizio del servizio verrà redatto il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

ART. 16 – ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutti i costi e le spese relative all'erogazione delle prestazioni sono a esclusivo carico dell'aggiudicatario (sia costi del materiale, che di installazione).

L'aggiudicatario deve predisporre tutti gli strumenti atti a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi, quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

In ogni caso l'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi in caso di riscontrate difformità agli impegni contratttuali e alle norme di buona tecnica, previa formale nota scritta da parte del Direttore di Asp.

ART. 17– RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario è altresì responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell'espletamento del presente appalto a tale fine, è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, con le seguenti caratteristiche minime:

polizza di responsabilità civile RCT-RCO		
Partita 1	RCT	massimale unico non inferiore € 1.500.000,00
Partita 2	RCO	massimale unico non inferiore € 1.500.000,00

La polizza di RCT/RCO dovrà includere le seguenti estensioni di garanzia:

a) danni che l'Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro l'infortunio nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Aggiudicatario o della Stazione appaltante;

b) danni per lavori presso terzi;

c) danni a cose nell'ambito di esecuzione della prestazione

d) danni ad impianti e condutture sotterranee;

e) danni da incendio per un massimale non inferiore ad € 150.000,00

f) danni da interruzione o sospensione di attività per un massimale non inferiore ad € 250.000,00;

g) danni a cose in consegna e custodia;

h) danni a cose oggetto di lavorazione;

i) mancato o insufficiente servizio di vigilanza (segnaletica, ripari, recinzioni);

j) danni alle cose movimentate, caricate, scaricate anche con mezzi meccanici;

k) danni a inquinamento accidentale per un massimale non inferiore ad € 75.000,00;

l) postuma (impiantisti) con un massimale non inferiore ad € 75.000,00 per attività di installazione e manutenzione e riparazione di impianti soggetti alle disposizioni di cui art. 1 del DM 22.01.2018 n. 37.

L'assicurazione dovrà essere efficace per le attività effettuate durante il periodo di validità della polizza assicurativa purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla Società assicuratrice entro lo stesso periodo e comunque non oltre 2 anni dalla data di ultimazione delle prestazioni stesse

L'inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell'appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperti o franchigie previste dalla polizza dir responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato.

L'Appaltatore si assumerà a proprio carico l'onere di manlevare la Stazione Appaltante da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.

La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio.

In caso di danni arrecati a terzi, l'Impresa aggiudicataria dovrà darne immediata notizia ad Asp, fornendo dettagliati particolari.

L'aggiudicatario è tenuto a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi.

ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal DPR 62/2013, sia dal codice di comportamento di Asp "Opus Civium" rinvenibile sul sito aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente –Atti Generali– Codice disciplinare e di condotta.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché al codice di comportamento aziendale, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 19 – PENALITA'

L'Azienda, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate, fatto salvo ogni risarcimento di ulteriori danni, saranno applicate le seguenti penali:

- per mancata effettuazione dei controlli con la cadenza prevista all'art. 4: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla periodicità prevista del controllo;

- per mancato intervento in caso di intervento immediato o urgente: € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista;
- ogni mancato aggiornamento dei documenti € 500,00 per ogni documento non aggiornato decorsi 15 giorni dalla diffida;
- per ogni mancato invio di documenti richiesti: € 300,00 per ogni documento non inviato decorsi 15 giorni dal sollecito. Decorsi ulteriori 15 giorni senza esito la penale viene raddoppiata
- ulteriori inadempimenti degli obblighi del presente contratto: sino a € 800,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

La penale verrà applicata a conclusione dell'istruttoria di Asp che prevede, a seguito di contestazione, la produzione da parte dell'aggiudicatario di una relazione per esporre le proprie tesi entro e non oltre 10 giorni dalla contestazione.
Asp si riserva comunque, in caso di applicazione di n. 3 penali in un anno solare, di procedere alla risoluzione del contatto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

ART. 20 –RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Asp Opus Civium potrà risolvere di diritto il contratto per le casistiche previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 nonché per le seguenti cause:

- per inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 13.08.10;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte di Asp;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'aggiudicatario è dovuto solo il compenso previsto per le forniture consegnate, ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all'amministrazione aggiudicatrice per la cessazione improvvisa della fornitura, a seguito della predetta risoluzione per colpa della ditta. Nei casi previsti il contratto è risolto di diritto a far data dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC di Asp di avvalersi della clausola risolutiva, senza ulteriori adempimenti. L'eventuale prosecuzione del contratto, anche dopo gli eventi di cui sopra, non preclude ad Asp la possibilità di avvalersi della clausola risolutiva in qualunque momento successivo e fino alla naturale conclusione del contratto.

ART. 21 - RECESSO

Asp, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 60 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Asp.

In caso di recesso l' aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite), secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.

ART. 22 –NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI

1. l'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai punti 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle

modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 23 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.lgs 36/2023 e s.m.i, fermo restando quanto indicato nel presente capitolato.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido verso Asp per le prestazioni contrattuali; l'affidatario è a sua volta responsabile in solido dell'osservanza delle norme ed adempimenti da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti.

L'amministrazione può richiedere all'aggiudicatario ogni documentazione comprovante il rispetto delle norme e adempimenti nei confronti del subappaltatore; in ogni caso in materia di subappalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

È vietato all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) Dlgs 36/2023.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese le eventuali spese di registrazione ed ogni altro onere conseguente sono a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto è registrabile solo in caso d'uso.

ART. 26– NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dai relativi allegati, si fa esplicito rinvio a quanto previsto dalla lettera di invito, dalle norme e disposizioni del codice civile, nonché dalle norme speciali vigenti in materia di appalti.

L'aggiudicatario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire in seguito all'avvio del rapporto contrattuale e durante lo stesso.

Nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.